

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 025/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 124/CSA– RIUNIONE DEL 13 APRILE 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Lucio Molinari, Prof. Salvatore Sica - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C.D. OLIMPIA 05 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DINAMO GONZAGA/OLIMPIA 05 DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Delegazione Provinciale di Mantova - Com. Uff. n. 30 del 15.2.2018; Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale n. 40 del 2.3.2018)

Con decisione del 2.3.2018 Com. Uff. n.40, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, in riferimento alla gara svoltasi il 4.2.2018 tra la Dinamo Gonzaga e l'Olimpia 05, valevole per il campionato di Seconda Categoria, modificando la decisione del giudice sportivo di primo grado che aveva disposto di omologare il risultato della gara conseguito sul campo, sanzionava la società Olimpia 05 con la perdita della gara per 0 -3.

Avverso tale decisione presentava ulteriore reclamo la società Olimpia 05 la quale, riproponendo la stessa motivazione con cui era stato impugnata la decisione del Giudice Sportivo sosteneva la sussistenza di un errore nel referto arbitrale circa l'avvenuta sostituzione di calciatori durante la partita.

Tale essendo la situazione la Corte ritiene di non potere neppure pervenire ad un esame nel merito delle doglianze espresse dalla ricorrente per evidenti ragioni di ordine procedimentale.

Dalla stessa esposizione della vicenda, così come dal reclamo proposto, risulta infatti per tabulas che la questione era stata oggetto di una decisione, che potremmo definire di primo grado, del Giudice competente per territorio, modificata poi dalla Corte Sportiva Territoriale Lombardia, giudice di secondo grado o d'appello, che aveva accolto il reclamo della società Dinamo Gonzaga.

Nei confronti di quest'ultima statuizione, e per gli stessi motivi già presentati, viene proposto un ulteriore ricorso a questa Corte, mezzo di impugnazione non consentito dalla normativa di settore secondo la quale la decisione nel merito della Corte Sportiva Territoriale esaurisce le possibilità di intervento degli organi di Giustizia Sportiva, non essendo ammissibile un secondo giudizio d'appello fondato peraltro, come si è osservato, sulle stesse motivazioni.

Sarebbe stato, invece, possibile, ma non è questo il caso di specie, ottenere l'intervento della Corte adita in caso di revocazione o revisione di decisioni irrevocabili quando esse siano state fondate su elementi falsi, su dolo di una delle parti o quando siano sopravvenute prove non conosciute al momento della decisione.

Il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. Olimpia 05 di Piubega (Mantova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. CITTA' DI MESTRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022 INFLITTA AL CALC. AGATEA LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI MESTRE/MITI VICINALIS C5 DEL 22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 709 del 23.03.2018)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento posto in essere dal suindicato sig. Agateo che, come si evince dai referti arbitrali,

teneva una condotta violenta ai danni dell'arbitro e di un avversario, oltre all'utilizzo di espressioni offensive e minacciose.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata testuale alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Anzi, la gravità della condotta e comunque la necessità che sia assicurata pienezza ed effettività della sanzione, in relazione a comportamenti così disdicevoli, inducono altresì a richiedere l'estensione della squalifica alle competizioni UEFA e FIFA.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Mestre C5 di Mestre (Venezia) con estensione della sanzione alle competizioni UEFA e FIFA.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. PAVIA 1911 S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI BLASIO DANIELE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA PAVIA/VIRTUS BERGAMO DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 26.3.2018)

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova il suo presupposto nella circostanza riferita nel referto arbitrale, in base al quale l'allenatore Di Blasio, espulso per aver rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del direttore di gara, "sostava per circa 20 secondi all'interno dell'area tecnica". Egli, inoltre, posizionatosi dietro una porta, continuava ad inveire nei confronti del direttore di gara, incitando i propri calciatori ed i sostenitori della propria squadra a fare altrettanto.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata, mentre, quanto alla sua portata, effettivamente le caratteristiche dell'impianto ove si è svolta la vicenda, tali da non poter consentire l'individuazione di una vera e propria "area tecnica", e, soprattutto, la brevità della presunta permanenza in campo dopo l'espulsione ("20 secondi"), inducono, ai sensi dell'art.16, comma 1, C.G.S., alla più equa rideterminazione della squalifica in 4 giornate, con conseguente accoglimento del reclamo e riforma, nei termini indicati, della sanzione impugnata.

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pavia 1911 S.S.D. di Pavia riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Lucio Molinari, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO A.P. TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMANO ALFREDO SEGUITO GARA TURRIS CALCIO/FRANCAVILLA DEL 29.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 04.04.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tesserato Romano Alfredo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta in esito alla partita Turris Calcio/Francavilla del 28.03.2018 (Com. Uff. n. 121 del 04.04.2018) in quanto "espulso per somma di ammonizioni, rientrato negli spogliatoi, colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario", come riportato anche nel Rapporto dell'Ispezzore di campo.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la AP Turris Calcio affermando: "Il calciatore in oggetto al momento della doppia ammonizione rientrava negli spogliatoi. Al suo rientro il calciatore della squadra avversaria espulso insieme a lui lo ingiuriava e lui con una manata al volto (e non un pugno) cercava di allontanarlo il tutto sotto gli occhi del commissario di campo. Si chiede pertanto che venga ridotta la relativa squalifica ...".

Il reclamo è infondato.

Invero, fermo restando che i fatti come relazionati dall'Ispectore di campo fanno piena prova, non è dubbia la gravità della condotta del tesserato, sostanziata in un gesto violento, contrario non solo alle regole ma anche allo spirito sportivo, sferrato negli spogliatoi dopo espulsione per somma di ammonizioni e atto a provocare gravi danni all'avversario (pugno al volto), che non può trovare alcuna giustificazione né attenuante nelle asserite ingiurie che l'avversario avrebbe rivolto al calciatore, delle quali peraltro non vi è traccia nel Rapporto dell'Ispectore di campo. Non si ravvisa pertanto alcuna sproporzione tra la gravità del gesto e la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il come sopra proposto dalla società A.P. Turris Calcio ASD di Torre del Greco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S.D. RIMINI F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 500,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RIMINI FC/IMOLESE CALCIO DEL 29.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 05.04.2018)

Con decisione del 5.4.2018, Com. Uff. n. 122, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara Rimini Football Club Srl/Imolese Calcio 1919 SSDARL, svoltasi il 28.3.2018 e valevole per il Campionato di Serie D, 14° giornata di ritorno, comminava alla società Rimini Football Club Srl la punizione sportiva della disputa di una gara a porte chiuse e dell'ammenda di € 500,00, "per avere propri sostenitori: -introdotta e fatta esplodere, all'interno del settore loro riservato, tre petardi; - al termine della gara lanciato una bottiglietta semipiena all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo allo stomaco".

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Rimini Football Club Srl la quale in buona sostanza, non contestando gli episodi in parola, sosteneva l'eccessività delle sanzioni inflitte, in particolare la disputa di una gara a porte chiuse, in considerazione del clima di assoluta correttezza in cui si era svolta la gara e dell'assoluta assenza di precedenti analoghi durante tutto l'arco del campionato. Si chiedeva; quindi, l'annullamento delle sanzioni, o, in via graduata, l'annullamento della sola disputa di una gara a porte chiuse, con inasprimento della sanzione pecuniaria, o la chiusura del solo settore dello stadio dal quale era stata lanciata la bottiglietta.

Le doglianze della società ricorrente possono, a giudizio della, Corte trovare accoglimento. Deve, infatti, osservarsi, quanto al merito della vicenda che, l'esplosione dei tre petardi è avvenuta all'interno del settore riservato al pubblico, e che non vi è stato alcun lancio dei petardi stessi il che, ovviamente, ridimensiona notevolmente la valenza di pericolosità dell'episodio.

Quanto al lancio della bottiglietta non può non osservarsi che si è trattato di un fatto isolato in ordine al quale, posto anche che la società ospitante aveva vinto la partita, non è possibile affermare con certezza, proprio per la unicità del gesto, essersi trattato di un atto diretto a colpire il giocatore avversario o, di cattiva educazione sportiva.

In tale situazione appare esservi spazio, nell'ottica di una corretta applicazione della dosimetria della pena, ed in accoglimento delle richieste defensionali, per modificare le sanzioni inflitte, annullando la disputa di una gara a porte chiuse, ed irrogando ,per entrambi i fatti contestati la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00, misura che appare più adeguata all'entità delle infrazioni.

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Rimini F.C. di Rimini ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 27 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini